

REGOLAMENTO (CEE) N. 606/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 in particolare per quanto concerne l'aiuto all'ammasso privato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 878/70⁽⁴⁾, fissa all'articolo 24 l'importo degli aiuti concessi all'ammasso privato del burro e della crema di latte; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi e della situazione del mercato, occorre modificare i suddetti importi; che è opportuno precisare alcune modalità del pagamento degli aiuti; che occorre parimenti armonizzare i nuovi importi con quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b);

considerando che, in occasione di tali modifiche, è opportuno adattare, in funzione dell'esperienza acquisita, alcune condizioni relative ai contratti d'ammasso, previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 685/69, nonché l'inizio del periodo di uscita dall'ammasso previsto dall'articolo 24;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/69, l'importo di 8 unità di conto di cui alla lettera a) è sostituito dall'importo di 9 unità di conto.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 15. 5. 1970, pag. 24.

L'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 685/69 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 23*

1. Il burro o la crema di latte sono stati fabbricati durante il periodo di 14 giorni precedenti il giorno dell'inizio dell'ammasso oggetto del contratto.

2. La quantità minima di burro o di crema di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 985/68 è fissata a 1.000 kg per partita.

3. Le condizioni relative al controllo delle partite sotto contratto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 985/68 formano oggetto di un capitolato d'onori.

4. Il capitolo d'onori prevede, per quanto riguarda il burro, che sull'imballaggio devono figurare almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice :

- a) il numero d'identificazione della fabbrica,
- b) la data di fabbricazione,
- c) la data d'immagazzinamento,
- d) il numero della partita e del collo.

5. Il contratto di ammasso non può essere concluso prima dell'entrata all'ammasso del burro. »

Articolo 3

L'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 685/69 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 24*

1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, è stabilito come segue per tonnellata di burro o di equivalente di burro :

- a) 9 unità di conto per le spese fisse,
- b) 0,60 unità di conto per giorno d'ammasso per le spese connesse alla durata dello stesso. Il numero di giorni è calcolato partendo dal giorno dell'entrata all'ammasso fino al giorno dell'uscita. Tuttavia l'importo massimo da prendere in considerazione è di 126 unità di conto,

c) 30 unità di conto per il deprezzamento della qualità per il prodotto la cui durata d'ammasso è di almeno 4 mesi.

2. Il pagamento dell'aiuto, di cui all'articolo 26 può essere effettuato mediante acconto. In nessun caso, l'importo del pagamento può superare quello dell'aiuto dovuto alla data del versamento. »

Articolo 4

All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

« 1. Il periodo d'ammasso inizia il 1° aprile e termina il 15 settembre del medesimo anno. Il periodo di uscita dall'ammasso inizia il 16 settembre e termina il 31 marzo dell'anno successivo. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
